

Con la Pec il processo è telematico –

Contenzioso. La nuova procedura gestita in via informatica scatta il 1° dicembre, da Toscana e Umbria

Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce - IL SOLE 24 ORE

La prossima settimana parte il processo tributario telematico: per chi si avvale della Pec per notificare alla controparte l'atto introduttivo scatta l'obbligo di gestire con strumenti esclusivamente informatici e telematici tutto il giudizio che ne deriva. L'obbligo scatterà automaticamente anche per la controparte. L'avvio sarà graduale, scaglionato sul territorio: martedì 1° dicembre si comincerà in Toscana e Umbria, poi sarà il turno delle altre regioni. Gli atti processuali, compresa l'istanza di reclamo e mediazione, notificati con Pec vanno depositati in Commissione tributaria solo mediante il Sigit, quindi telematicamente. Idem per depositare le controdeduzioni e gli altri atti successivi: anche la costituzione in giudizio di parte resistente va quindi effettuata con strumenti informatici. In altri termini, ricevere un ricorso a mezzo Pec comporta per l'ente impositore l'obbligo di costituirsi elettronicamente. Analogamente, in un giudizio incardinato avanti le Commissioni regionali, un contribuente destinatario di un appello notificato con Pec deve costituirsi con modalità informatiche. L'effetto ulteriore ed indiretto sembra essere l'obbligo di conservare in modalità elettronica atti e documenti rilevanti a fini processuali.

Il ricorso e gli altri atti processuali prodotti come documenti informatici, oltre a rispettare i formati previsti, la nomenclatura richiesta ed essere privi di elementi attivi (quali macro e campi variabili), vanno redatti con appositi strumenti software senza restrizioni di selezione e copia di parti. Non è quindi possibile notificare, e depositare, la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico. Al contrario, gli allegati al ricorso potranno essere depositati come documenti informatici da scansione in formato immagine di documenti analogici. Con tutta probabilità, in uno studio professionale non sarà quindi sufficiente gestire un sistema di archiviazione documentale, ma occorrerà garantire autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti processuali riversandoli in un sistema di conservazione elettronica secondo le regole tecniche del Dpcm 3 dicembre 2013.

La conservazione elettronica dei documenti processuali è un adempimento a carico anche delle Commissioni tributarie, chiamate espressamente a conservare il fascicolo informatico prodotto contenente atti, documenti, allegati e ricevute di posta elettronica certificata, messaggi del Sigit e dati del procedimento. All'interno del fascicolo dovranno essere presenti anche le copie per immagine di atti e documenti quando depositati su supporto analogico. I fascicoli a disposizione dei giudici saranno comunque sempre formati e gestiti in modalità informatica, anche nel caso in cui atti e documenti siano stati depositati dalle parti su supporto cartaceo: le segreterie sono tenute ad acquisirli in tale forma, a farne copia informatica (apponendovi sottoscrizione elettronica) e ad inserirli nel fascicolo informatico.

Il deposito in Commissione sembra comunque ammesso in forma cartacea solo se il ricorrente continui ad avvalersi dei metodi tradizionali di notifica del ricorso (raccomandata), con ufficiale giudiziario o deposito a mani nell'ufficio impositore. A seguito di tale deposito, la segreteria ricevente dovrà perciò comunque produrre e gestire il correlato fascicolo in modalità informatiche.

Conseguenze anche sui pagamenti di contributo unificato e delle altre spese di giustizia: andranno effettuati in via telematica col sistema dei pagamenti elettronici – pagoPA. Entro dicembre 2016 è previsto infatti l'avvio dell'operatività dell'esecuzione di operazioni elettroniche di pagamento a favore delle pubbliche amministrazioni, rimettendo alla libera determinazione dell'utente la scelta di canale, strumento di pagamento e prestatore di servizi – Psp da utilizzare. Prima di tale scadenza, il contributo unificato potrà essere assolto anche in modalità non telematica: la relativa attestazione di pagamento è in questo caso costituita dalla copia informatica dell'originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta elettronicamente